



COMUNE DI PRAIANO

Provincia di Salerno



MAGGIO 2026

P.A.D.

PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

TAV.

02

DISCIPLINARE TECNICO - NORMATIVO

GRUPPO DI LAVORO

Settore Urbanistica e Edilizia Privata

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Giuseppe Caso

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Sindaca

dott.ssa Annamaria Caso

COMUNE DI PRAIANO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) – PAD COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI GUIDA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano l'attuazione del Piano Attuativo (PAD) del Comune di Praiano.
2. Obiettivi del PAD sono:
 - a) garantire equilibrio tra fruizione pubblica e aree in concessione;
 - b) assicurare accessibilità, sicurezza balneare e standard minimi di servizio;
 - c) tutelare paesaggio costiero, visuali e naturalità, privilegiando soluzioni reversibili;
 - d) migliorare qualità e decoro dell'offerta balneare, anche con criteri comunali premiali;
 - e) ridurre impatti ambientali (rifiuti, rumore, consumi idrici/energetici).
3. Il Piano individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno tipologie di utilizzazione e standard minimi, ai sensi dell'Articolo 5.

Art. 2 – Ambito di applicazione e contesto locale

1. Le NTA si applicano alle aree demaniali ricadenti nel perimetro del PAD di Praiano, come rappresentate negli elaborati cartografici.
2. Considerata la specificità locale (costa in larga parte rocciosa/terrazzata, arenili di ridotta estensione e accessi spesso mediante scale e percorsi acclivi), le soluzioni progettuali devono:
 - a) minimizzare ingombri e impatti visivi;
 - b) garantire continuità del transito e sicurezza;
 - c) privilegiare manufatti leggeri e rimovibili, facilmente trasportabili e gestibili.
3. I confini del demanio marittimo e l'individuazione delle aree in concessione sono desunti dal sistema informativo demaniale e riportati negli elaborati del Piano, ai sensi dell'Articolo 6, comma 2.

Art. 3 – Definizioni (Articolo 2 – Definizioni)

1. Ai fini di una corretta interpretazione della disciplina e degli elaborati del Piano, si definisce:
 - a) **battigia**: la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari;
 - b) **arenile**: la fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, estesa fino alla dividente demaniale;
 - c) **soggiorno all'ombra**: fascia di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

- d) **stabilimenti balneari**: strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative;
- e) **spiaggia libera**: area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- f) **spiaggia libera attrezzata**: area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici, da computare nel 30% delle aree di libera e gratuita fruizione. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori, pena l'erogazione delle sanzioni previste all'**art. 16**;
- g) **servizi di spiaggia**: l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine, spogliatoi, servizi igienici, tende, capanne, servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
- h) **concessione demaniale marittima**, di seguito denominata anche CDM: il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- i) **attività turistico-ricreative**: le attività di cui alle lettere dalla a) alla f), comma 1, art. 1, del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii;
- j) **punti ombra**: postazioni ombrellone (o equivalente) previste nel layout di stabilimento/lido o area attrezzata, assunte come unità di calcolo per il dimensionamento dei servizi minimi (Tabella A).

Art. 4 – PRESCRIZIONI GENERALI.

Art. 4.1 – Quota minima di fruizione libera e gratuita (30%) e modalità di calcolo

Nel Comune di Praiano devono essere garantite aree di libera e gratuita fruizione in misura non inferiore al 30% della lunghezza complessiva degli arenili fruibili e non inferiore al 30% della superficie complessiva delle altre aree demaniali fruibili utilizzabili a fini di balneazione.

La verifica è svolta con calcolo distinto tra componente lineare (arenili) e componente areale (altre superfici demaniali balneabili). Si definiscono:

L_T come la lunghezza totale degli arenili fruibili (in metri)

determinata al netto delle esclusioni ammissibili; L_L come la lunghezza degli arenili destinata a fruizione libera e gratuita, comprensiva di spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata;

S_T come la sup. totale delle altre aree demaniali fruibili utilizzabili a fini di balneazione (in m²)

determinata al netto delle esclusioni ammissibili; S_L come la superficie delle altre aree demaniali destinata a fruizione libera e gratuita, comprensiva delle aree libere e libere attrezzate. Il PAD risulta conforme quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

$$L_L \geq 0,30 \times L_T$$

$$S_L \geq 0,30 \times S_T$$

Dal calcolo di L_T e S_T possono essere esclusi esclusivamente i tratti di costa alta non usufruibili per la presenza di scogliere, le aree destinate a vie di accesso per persone a ridotta capacità motoria e le aree interdette alla balneazione, alla sosta o al transito in forza di provvedimenti delle Autorità competenti; tali esclusioni devono essere perimetrare e misurate in tavola e motivate in relazione tecnica.

Il PAD allega un elaborato di calcolo che descrive la metodologia di misura, riporta in tabella i valori L_T , L_L , S_T , S_L e la verifica delle condizioni di conformità, rappresenta con perimetrazione univoca le aree in concessione, le aree libere, le aree libere attrezzate e le aree escluse dal calcolo, e dimostra la fruibilità effettiva delle aree computate come libere mediante l'indicazione degli accessi e dei varchi che ne consentono il raggiungimento. Non sono computabili come fruizione libera e gratuita le aree prive di accesso effettivo o interdette in modo permanente.

Art. 4.2 – Varchi e percorsi di accesso al mare: requisiti tecnici (ogni 200 m)

Devono essere previsti varchi e percorsi destinati a garantire il libero e gratuito accesso e transito verso la battigia; la rete dei percorsi è organizzata, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con il sistema urbano, assicurando un percorso di accesso **almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare**, misurati lungo lo sviluppo costiero fruibile.

Ciascun varco è individuato negli elaborati grafici del PAD mediante perimetrazione e **codice univoco** ed è corredato da una scheda tecnica descrittiva che consenta la verifica istruttoria e la gestione nel tempo. La scheda riporta almeno la larghezza utile del passaggio, la tipologia del percorso (scala, rampa, passerella o combinazione), i materiali e le finiture, la presenza di dislivelli e punti di restringimento, le condizioni di sicurezza (antisdrucchiolo, corrimano/parapetti ove necessari) e le misure previste per assicurare continuità del transito fino alla battigia in ogni fase della stagione.

La localizzazione dei varchi deve evitare aree di rilievo naturalistico e, ove presenti, aree sensibili; qualora l'esclusione non sia tecnicamente praticabile per la conformazione dei luoghi, la soluzione progettuale deve ridurre al minimo l'impronta sul suolo e prevenire alterazioni dell'ecosistema mediante l'adozione di opere leggere e rimovibili (quali passerelle e pedane modulari), posa non invasiva e ripristino integrale a fine stagione, dimostrando in relazione tecnica la compatibilità dell'intervento e le cautele esecutive adottate.

Per particolari esigenze derivanti dall'orografia, i percorsi di accesso possono essere accorpati prioritariamente nelle aree non in concessione; l'accorpamento è ammesso solo quando risulti dimostrato che l'accessibilità effettiva non è ridotta e che la continuità dei percorsi pubblici fino alla

battigia è garantita, senza determinare tratti “ciechi”, attraversamenti impropri di aree attrezzate o conflitti con le vie di esodo e con i flussi di soccorso.

I varchi e i relativi percorsi devono permanere **costantemente liberi**, riconoscibili e praticabili; è vietata qualunque sistemazione di arredi, attrezzature, file di punti ombra o depositi che riduca la larghezza utile, interferisca con la percorrenza o generi restringimenti localizzati, in particolare in corrispondenza di imbocchi, pianerottoli, sbarchi di scale e punti di confluenza dei flussi. La conformazione dei varchi e l’assetto delle attrezzature devono inoltre prevenire la formazione di “colli di bottiglia” e garantire il transito anche in condizioni di massimo affollamento.

Art. 4.3 – Obbligo di accesso e transito e segnaletica “Accesso alla battigia libero e gratuito”

I concessionari sono tenuti a consentire in ogni tempo il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area in concessione, evitando qualunque assetto organizzativo che, anche senza sbarramento materiale, renda di fatto disagiata o ambiguo il passaggio. In corrispondenza di ogni varco pubblico e di ogni accesso alla battigia, nonché nei punti di confluenza tra percorsi pubblici e aree in concessione, deve essere installata cartellonistica ben visibile riportante la dicitura “Accesso alla battigia libero e gratuito”, con pittogrammi standard e freccia direzionale verso il mare; la cartellonistica deve essere collocata ad altezza e posizione tali da risultare leggibile anche in condizioni di affollamento e deve essere ripetuta quando il tracciato non sia immediatamente percepibile. La segnaletica deve essere mantenuta integra e leggibile per l’intera stagione e, in caso di danneggiamento o asportazione, deve essere ripristinata senza ritardo; è vietato coprirla, spostarla, ridurne la visibilità o affiancarla a comunicazioni commerciali in modo da generare confusione informativa.

Art. 4.4 – Fascia di battigia: disciplina degli ingombri, arretramenti e controllo

Nella fascia di battigia è vietata la sosta e la presenza di attrezzature o oggetti che compromettano il libero transito, restando esclusi dal divieto i soli mezzi e presidi di soccorso in servizio. Il layout delle concessioni e delle aree attrezzate deve riportare in modo inequivocabile il limite della fascia di battigia e l’arretramento delle attrezzature, definendo una linea funzionale di rispetto che impedisca lo slittamento progressivo degli allestimenti verso il mare. L’organizzazione di file, corridoi e allineamenti deve garantire il mantenimento costante del transito lungo costa e verso i varchi, anche in condizioni di massimo affollamento. Il concessionario è responsabile del mantenimento della fascia libera e deve provvedere al riposizionamento immediato di ombrelloni, lettini e arredi eventualmente migrati verso la battigia per effetto di mare, vento o affollamento, assicurando che gli spazi di transito non risultino mai ostruiti.

Art. 4.5 – Punti ombra, distanze operative e corridoi interni

Nella fascia del soggiorno all’ombra la distanza tra i punti ombra, misurata da centro a centro, è determinata in rapporto allo stato dei luoghi e ai requisiti obbligatori previsti dalla Tabella A; tale distanza, unitamente alla geometria dell’arenile o della piattaforma, costituisce parametro vincolante per la configurazione del layout. In ogni caso il layout deve essere progettato in modo da garantire corridoi di passaggio continui e riconoscibili verso i varchi pubblici, le uscite, i presidi

di soccorso e i servizi essenziali, evitando allineamenti e “file piene” che creino strozzature o impediscano l’accesso ai servizi. Nei tratti a arenile ridotto o in calette con accessi concentrati, il numero massimo di punti ombra e la loro distribuzione possono essere limitati dal PAD mediante schede d’ambito, in funzione della sicurezza, delle vie di fuga e della capacità di gestione dei flussi.

Art. 4.6 – Percorsi pedonali e accessi: larghezze minime, materiali e soluzioni costruttive

Nei tratti formati da sabbia, ghiaia o ciottoli i percorsi pedonali hanno larghezza non inferiore a 1,5 metri e devono essere realizzati con soluzioni continue, antisdrucchiolo e facilmente rimovibili, evitando dislivelli improvvisi, elementi sporgenti e punti di inciampo; i raccordi tra suolo naturale e passerella/pedana devono essere risolti con profili di chiusura idonei a impedire inciampo e affossamenti. Nei tratti su scogliere o rocce i percorsi devono essere realizzati con materiali di facile rimozione e finiture antiscivolo, garantendo l’accesso al mare in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo; ove presenti cambi di quota, tratti esposti o bordi liberi, devono essere previste protezioni e dispositivi di sicurezza compatibili con il contesto e con la reversibilità delle opere. Gli accessi dalla terraferma agli impianti con piattaforme su palafitte hanno larghezza minima pari a 1,5 metri e devono essere proporzionati alla superficie della piattaforma e al numero massimo di fruitori ammesso; il progetto deve inoltre assicurare un percorso di esodo libero e riconoscibile, non interferente con file di ombrelloni o depositi, e tale da consentire evacuazione e soccorso.

Art. 4.7 – Delimitazioni: caratteristiche tecniche, divieti, arretramento e continuità visiva

Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono essere impostate in modo da non costituire barriera visiva e da consentire il libero spostamento della fauna, rispettando un’altezza non superiore a 1,50 metri, garantendo almeno 35 centimetri liberi dal livello della sabbia e utilizzando materiali eco-compatibili quali legno e corda. È vietato impiegare pannelli coprenti, blocchi, reti metalliche, reti plastiche o non biodegradabili, filo spinato o elementi assimilabili, nonché qualunque soluzione che produca chiusure opache continue. Le delimitazioni devono interrompersi a 5 metri dalla battigia, salvo i casi di battigia ridotta previsti, e devono in ogni caso garantire piena continuità del transito. Le delimitazioni verso terra devono possedere le medesime caratteristiche di quelle perpendicolari alla battigia e non devono pregiudicare la visibilità verso il mare; in corrispondenza dei varchi e dei percorsi pubblici esse devono aprirsi senza restringimenti e non possono generare “colli di bottiglia” o effetti imbuto.

Art. 4.8 – Accessibilità: requisiti minimi, dimostrazione progettuale e controllabilità

Il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e l’offerta di servizi accessibili a persone con disabilità costituiscono condizione essenziale per il rilascio e il mantenimento della concessione. Il progetto deve dimostrare con elaborati grafici, sezioni e dettagli esecutivi la continuità del percorso accessibile, la presenza di una postazione fruibile e la raggiungibilità dei servizi, indicando chiaramente pendenze, larghezze utili, punti di manovra e soluzioni adottate in corrispondenza dei cambi di quota; la dimostrazione deve essere coerente con i requisiti

obbligatorie previste dalla Tabella A e con la configurazione reale dei luoghi, in modo da rendere verificabile la conformità anche in fase di controllo in esercizio.

Art. 4.9 – Manufatti e impianti: eco-compatibilità, rimovibilità, criteri tecnici e ripristino

I manufatti e le attrezzature devono essere eco-compatibili e di facile rimozione, coerenti con la morfologia del luogo e con le tecniche costruttive tipiche, privilegiando soluzioni non invasive, materiali eco-compatibili e dispositivi orientati al contenimento dei consumi e degli impatti. Nel rilascio di nuove concessioni sono ammesse esclusivamente opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili; ciascun elemento deve essere progettato come componente smontabile e trasportabile, con sistemi di posa che non determinino trasformazioni permanenti e con previsione obbligatoria di rimozione a fine stagione e ripristino dello stato dei luoghi. Gli impianti devono essere realizzati in modo sicuro e protetto, evitando attraversamenti interferenti con i percorsi pedonali e assicurando ispezionabilità e rimozione integrale senza demolizioni.

Art. 4.10 – Aree di pregio, pulizia degli arenili e tutela della fauna

Nelle zone che conservano caratteri naturali di pregio ambientale e paesaggistico non sono ammessi interventi suscettibili di arrecare danni all'equilibrio ecologico del sito o di alterare in modo permanente la naturalità dei luoghi. È vietato l'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili nei mesi di nidificazione di specie protette; la pulizia deve essere effettuata con metodi a basso impatto, evitando asportazioni improprie di sedimenti, danneggiamenti della vegetazione e disturbo della fauna, e garantendo comunque il decoro e la sicurezza della fruizione.

Art. 4.11 – Aree per animali d'affezione: disciplina tecnica

Il PAD individua almeno un'area demaniale in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione e ne definisce perimetro e accesso dedicato negli elaborati grafici, assicurando che l'ubicazione non interferisca con i varchi principali e con i corridoi di transito verso la battigia e non comprometta le condizioni di sicurezza della balneazione. L'area deve essere configurata con separazione funzionale dalle zone a maggiore densità di bagnanti mediante delimitazioni leggere e trasparenti conformi alle presenti NTA, senza pannellature opache e senza installazioni fisse; sono ammessi esclusivamente elementi rimovibili e compatibili con il contesto. Devono essere installati cartelli specifici che riportino obbligo di conduzione al guinzaglio, obbligo di raccolta delle deiezioni, divieto di accesso alle aree non consentite e indicazioni del punto di conferimento rifiuti dedicato, che deve essere presente e mantenuto in efficienza per l'intera stagione. In caso di condizioni meteomarine avverse, criticità igienico-sanitarie o esigenze di sicurezza, l'area può essere temporaneamente interdetta con segnalazione in loco, fermo restando l'obbligo di ripristino delle condizioni di utilizzo non appena cessate le cause.

Art. 4.12 – Aree sottoposte a tutela: cartellonistica obbligatoria

Nelle aree sottoposte a tutela i concessionari devono esporre all'ingresso e lungo la spiaggia cartellonistica ben visibile indicante regole, prescrizioni e divieti applicabili; analogo obbligo di

informazione è assicurato dal Comune anche sui tratti di spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata, mediante cartellonistica coerente e mantenuta in efficienza per l'intera stagione.

ART. 5 – QUALITÀ ARCHITETTONICA, INSERIMENTO PAESAGGISTICO E SOSTENIBILITÀ DEGLI ALLESTIMENTI BALNEARI.

Gli allestimenti balneari e le pertinenze di servizio devono essere concepiti come insieme unitario e ordinato, coerente con il contesto costiero di Praiano, evitando soluzioni disomogenee, provvisorie e di forte impatto percettivo. La disposizione degli elementi deve garantire la continuità delle visuali verso il mare dai percorsi pubblici e dai varchi di accesso, impedendo la formazione di quinte continue costituite da depositi, schermature, file compatte di arredi o strutture di servizio.

Sono ammessi esclusivamente manufatti e attrezzature di carattere stagionale, non fissi e rimovibili, realizzati con componenti modulari e smontabili. È vietata la realizzazione di opere permanenti o di posa tale da comportare trasformazioni stabili del suolo; la posa deve avvenire con sistemi reversibili. Eventuali ancoraggi, ove tecnicamente necessari, devono essere minimizzati e progettati in modo da consentire la rimozione completa e il ripristino dei luoghi senza demolizioni o alterazioni permanenti del substrato.

Il dimensionamento e l'organizzazione dei servizi comuni e delle pertinenze, quali servizi igienici, docce, spogliatoi, depositi, presidi di soccorso e locali tecnici, devono essere commisurati alla capacità dell'area e ai punti ombra e devono garantire accessibilità, igiene e sicurezza, nonché raggiungibilità mediante percorsi continui. È vietata la collocazione di servizi, depositi e locali tecnici in posizione tale da interferire con varchi, percorsi pubblici e vie di esodo o da costituire schermo continuo verso il mare; i depositi devono essere integrati e ordinati ed è vietato lo stoccaggio a vista di lettini, ombrelloni e materiali lungo i percorsi pubblici e in prossimità della battigia.

Pedane e passerelle sono ammesse solo se necessarie per accessibilità e sicurezza e devono essere realizzate con elementi antisdrucciolo, modulari e rimovibili, garantendo il naturale deflusso delle acque e raccordi privi di dislivelli pericolosi e punti di inciampo. È vietata la realizzazione di pavimentazioni continue assimilabili a piazzali o di ampliamenti artificiali delle superfici di stazionamento oltre quanto previsto dal PAD.

La qualità architettonica e la sostenibilità degli allestimenti sono assicurate mediante prescrizioni cogenti su materiali, finiture, cromie e modalità di posa, come definite al successivo Art. 5.1 e nell'Abaco comunale prescrittivo allegato al PAD. Ogni progetto di allestimento, adeguamento o sostituzione deve essere accompagnato da elaborati grafici e dettagli costruttivi idonei a dimostrare la reversibilità delle opere, la coerenza dei materiali e delle cromie, l'assenza di barriere visive continue, la non interferenza con varchi e percorsi pubblici, la corretta localizzazione di servizi e depositi, nonché le modalità di montaggio e smontaggio stagionale con ripristino dello stato dei luoghi.

Sono obbligatorie misure minime di sostenibilità gestionale consistenti nell'installazione di dispositivi di contenimento dei consumi idrici per docce e rubinetterie, nell'organizzazione della

raccolta differenziata con postazioni adeguate e nella gestione dei rifiuti in modo da evitare accumuli visibili e interferenze con percorsi pubblici e con visuali sensibili; gli impianti elettrici e idrici devono essere protetti, ispezionabili e posati in modo da non interferire con i percorsi, evitando cablaggi provvisori a vista non protetti.

È adottato un Abaco comunale prescrittivo delle attrezzature e dei materiali, allegato al PAD, che dettaglia tipologie ammesse, materiali e cromie consentiti e vietati, dettagli costruttivi e modalità di posa conformi alle presenti Norme. In caso di contrasto tra progetto e Abaco prevale l'Abaco; gli elementi non contemplati o difformi non sono assentibili e la conformità è verificata mediante riscontro puntuale tra progetto e schede dell'Abaco.

ART. 5-BIS – ABACO DELLE SOLUZIONI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI

1. Il PAD del Comune di Praiano è corredato da un **Abaco delle soluzioni, delle attrezzature e dei materiali**, quale elaborato integrante del Piano, finalizzato ad assicurare uniformità degli allestimenti, qualità architettonica dei manufatti, compatibilità paesaggistica degli interventi e coerenza con i caratteri morfologici, percettivi e ambientali del litorale comunale.
2. L'Abaco individua, per le diverse categorie di intervento e di attrezzature, le soluzioni ammesse, i materiali preferibili, le finiture, le cromie, gli elementi non ammessi e i criteri di collocazione, con riferimento in particolare a:
 - a) ombrelloni e sistemi di ombreggio;
 - b) vele, tende leggere e sistemi di copertura;
 - c) lettini, sdraio, sedute e arredi mobili;
 - d) passerelle, pedane, piattaforme e sistemi di accesso;
 - e) cabine, spogliatoi, depositi, servizi igienici e piccoli manufatti di servizio;
 - f) delimitazioni, schermature e sistemi di separazione;
 - g) insegne, cartellonistica e segnaletica;
 - h) materiali, colori e finiture.
3. L'Abaco persegue i seguenti obiettivi:
 - a) garantire la semplicità formale, la leggerezza visiva e la reversibilità degli allestimenti;
 - b) privilegiare materiali naturali o visivamente compatibili con il contesto costiero;
 - c) assicurare l'uso di colori neutri, naturali e desaturati, coerenti con i toni della roccia, del mare, della sabbia, del legno e della vegetazione mediterranea;
 - d) evitare elementi incongrui, pubblicità vistose, colori accesi, superfici riflettenti e soluzioni estranee ai caratteri della Costiera Amalfitana;
 - e) salvaguardare le visuali verso il mare e il corretto inserimento degli allestimenti nei singoli ambiti.
4. In coerenza con il contesto del Comune di Praiano, l'Abaco privilegia, in via generale:
 - a) ombrelloni con struttura in legno e copertura in tessuto di colore naturale, lino chiaro, écru, avorio, sabbia o tonalità equivalenti;

- b) vele ombreggianti leggere, con tessuti opachi in colori naturali e sistemi di sostegno mediante corde, cavi e ancoraggi discreti;
 - c) lettini, sdraio, sedute e tavolini in legno o materiali visivamente compatibili, con tessuti in colori chiari e neutri;
 - d) passerelle, pedane e piattaforme in legno o materiali di analogo effetto materico, con finitura opaca e antisdrucchiolo;
 - e) piccoli manufatti e strutture di servizio in legno, di dimensioni contenute, con configurazione semplice, ordinata e priva di volumetrie incongrue;
 - f) delimitazioni leggere con pali in legno e corde, prive di chiusure opache o elementi visivamente invasivi.
5. Non sono ammessi, salvo componenti tecniche secondarie non percepibili come elemento dominante:
- a) strutture in plastica a vista come materiale prevalente;
 - b) elementi in alluminio lucido o in metallo riflettente percepibili come struttura dominante;
 - c) coperture plastificate lucide, pannellature opache continue, chiusure laterali rigide o soluzioni assimilabili;
 - d) colori accesi, fluorescenti o fortemente contrastanti;
 - e) insegne o pubblicità di grandi dimensioni, nonché ogni elemento promozionale visivamente invasivo;
 - f) soluzioni eterogenee, disordinate o estranee al contesto paesaggistico locale.
6. I progetti relativi a nuove installazioni, rinnovi, adeguamenti, variazioni o sostituzioni di attrezzature e manufatti devono dimostrare la conformità all'Abaco mediante adeguati elaborati grafici, descrittivi e fotografici, con indicazione delle soluzioni adottate, dei materiali, delle finiture, delle cromie e delle modalità di posa e rimozione.
7. L'Abaco costituisce riferimento obbligatorio per la progettazione, l'istruttoria e la verifica di conformità degli interventi ricadenti nelle aree disciplinate dal PAD. In caso di contrasto tra le soluzioni proposte e i criteri contenuti nell'Abaco, prevalgono le prescrizioni dell'Abaco, salvo motivata diversa valutazione dell'Amministrazione comunale e degli enti competenti, purché sia dimostrato un livello di qualità architettonica, compatibilità paesaggistica e sostenibilità almeno equivalente.
8. L'Abaco può essere aggiornato contestualmente agli aggiornamenti del PAD o mediante specifico adeguamento approvato secondo le procedure previste per gli elaborati integrativi del Piano, fermo restando il rispetto dei principi di qualità, reversibilità, semplicità e compatibilità paesaggistica che ne costituiscono il fondamento.

ART. 6 – PROCEDURE DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E AGGIORNAMENTO DEL PAD.

Il Comune di Praiano redige o adegua il PAD mediante un processo partecipativo strutturato, assicurando forme effettive di pubblicità, consultazione e partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, e coinvolgendo le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, le associazioni professionali e gli enti del terzo settore. Qualora nel territorio comunale ricadano aree sottoposte a tutela marina, il PAD è predisposto d'intesa con i relativi Enti Gestori. Le fasi preordinate all'adozione e all'approvazione del PAD sono accompagnate da adeguata informazione pubblica sugli elaborati, sulle scelte di pianificazione e sulle modalità di presentazione di contributi e osservazioni.

Entro trenta giorni dall'approvazione del PAD da parte del Consiglio Comunale, l'Amministrazione trasmette il Piano alla struttura regionale competente in materia di turismo, ai fini della verifica di conformità, svolta in coordinamento con la struttura regionale competente per il governo del territorio. Decorso il termine di centocinquanta giorni dalla ricezione senza che siano intervenute richieste istruttorie o documentali idonee a sospendere i termini e senza che siano stati adottati provvedimenti espressi, il PAD si intende conforme.

Nel caso in cui il Comune non rispetti i termini relativi alla formazione/adeguamento o alla trasmissione del PAD, l'ente regionale competente procede a diffida ad adempiere entro un termine massimo di novanta giorni; decorso inutilmente tale termine, può essere attivato l'esercizio dei poteri sostitutivi mediante nomina di un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito nel provvedimento di nomina.

Qualora, all'esito della verifica regionale, il PAD risulti difforme, il Piano è restituito al Comune con osservazioni e invito ad adeguamento; il Comune provvede all'adeguamento e alla nuova approvazione consiliare entro sessanta giorni. Entro i trenta giorni successivi alla nuova approvazione, il PAD è nuovamente trasmesso alla Regione per la verifica. In caso di inadempienza, previa diffida, si procede alla nomina del Commissario ad acta secondo le modalità previste.

L'Amministrazione comunale aggiorna il PAD almeno ogni sei anni; per l'aggiornamento si applicano le medesime procedure previste per la formazione e l'approvazione, incluse partecipazione, trasmissione e verifica di conformità. Su richiesta del Comune, la Regione può supportare le attività di redazione e aggiornamento del PAD.

ART. 7 - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: RILASCIO, VARIAZIONI, SUBINGRESSO, REVOCA/DECADENZA, PUBBLICITÀ, ADDIZIONALE E ORDINANZA BALNEARE.

La localizzazione, l'individuazione analitica dei lotti e il quadro delle concessioni esistenti e di progetto sono riportati nella Relazione generale e negli elaborati cartografici del PAD; le presenti NTA ne disciplinano esclusivamente i profili regolativi e procedurali.

Art. 7.1 - Affidamento e durata delle concessioni

L'affidamento e la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo sono disciplinati dalla normativa nazionale di settore e sono attuati dal Comune di Praiano nel rispetto dei

principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità. Nei procedimenti di selezione, gli avvisi pubblici valorizzano in particolare la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dell'occupazione e l'applicazione effettiva della normativa in materia di accessibilità.

Art. 7.2 - Contenuti minimi delle istanze di nuova concessione

Le domande di nuova concessione contengono le generalità complete del richiedente e, per i soggetti giuridici, sede legale, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, nonché ogni ulteriore dato identificativo richiesto dagli atti comunali e dalla modulistica vigente. L'istanza deve essere corredata da progetto e documentazione tecnica idonei a consentire la verifica di conformità alle previsioni del PAD e alle presenti NTA.

Art. 7.3 - Istruttoria comunale e verifica di conformità

Il Comune verifica la coerenza delle domande di rilascio di nuove concessioni con il PAD e con la normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale vigente. In sede istruttoria il Comune verifica altresì il possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla Tabella A ai fini della classificazione degli stabilimenti balneari, nonché la conformità dei servizi minimi e delle dotazioni dichiarate in progetto. Il rilascio della concessione e dei relativi titoli presuppone la piena conformità del progetto alle tavole e alle norme del PAD e l'acquisizione degli atti di assenso comunque necessari.

Art. 7.4 - Pubblicità e trasparenza delle concessioni

Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale, in forma aggiornata e consultabile, i dati e i documenti essenziali relativi alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo vigenti, incluse le principali caratteristiche del titolo, l'uso assentito, la localizzazione e la durata, nel rispetto della disciplina sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali. Il Comune cura altresì l'aggiornamento delle informazioni in modo da garantire tracciabilità amministrativa e conoscibilità da parte dei cittadini.

ART. 8 - VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE.

Art. 8.1 - Variazioni della concessione: qualificazione, limiti e regime autorizzativo.

Le variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima riferite alle opere, alle attrezzature o alle modalità di esercizio sono ammesse esclusivamente se mantengono la piena conformità al PAD e alle presenti NTA e sono preventivamente assentite dal Comune all'esito di istruttoria. La variazione si qualifica come non sostanziale quando deriva da fenomeni naturali dell'arenile, quali erosione o ripascimento naturale, ovvero quando consiste in adeguamenti di dettaglio che non alterano l'assetto pianificato, non incidono sui presupposti del titolo e non modificano in modo apprezzabile la fruizione pubblica, la sicurezza e l'accessibilità; in tali casi il Comune può assentire la variazione con atto autorizzativo, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari secondo la normativa vigente.

Costituisce variazione sostanziale, e richiede apposito provvedimento di concessione e, ove occorra, gli atti di assenso correlati, qualunque modifica che comporti cambiamento dell'assetto planimetrico o funzionale dell'area assentita, ovvero che determini incremento o riduzione della superficie occupata, modifica della profondità o della linea di fronte mare dell'area in concessione, spostamento significativo dell'organizzazione interna dell'allestimento con effetti sulla fruizione pubblica, ovvero variazione dei carichi di utenza. Sono da considerarsi sostanziali, in particolare, le modifiche che incidono sul numero dei punti ombra o sulla loro distribuzione in modo tale da richiedere un ricalcolo dei servizi minimi, quelle che modificano la localizzazione o la consistenza dei servizi comuni (servizi igienici, docce, spogliatoi, depositi e locali tecnici), quelle che introducono o trasformano manufatti e pertinenze in modo non pienamente rimovibile o con maggiore impatto visivo, nonché quelle che alterano l'assetto dei percorsi e dei varchi, anche indirettamente attraverso restringimenti, interferenze o discontinuità.

Non sono in ogni caso assentibili, neppure come variazioni non sostanziali, le modifiche che determinano riduzione della quota di fruizione libera e gratuita, restringimento o impedimento dei varchi e dei percorsi pubblici, occupazione o compromissione della fascia di battigia e del libero transito, alterazione delle condizioni di sicurezza o accessibilità, ovvero perdita o mancato rispetto dei requisiti obbligatori previsti dalla Tabella A. Le variazioni rese necessarie da fenomeni naturali dell'arenile devono essere rappresentate in elaborati aggiornati che dimostrino il mantenimento della fascia di battigia, la continuità dei percorsi e la permanenza delle condizioni di sicurezza, igiene e accessibilità, con eventuale rimodulazione del layout interno nei limiti dell'area assentita e senza incremento di occupazione.

Art. 8.2 - Affidamento a terzi della gestione (subingresso/gestione)

Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione o parte di essa nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previo procedimento autorizzativo comunale. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista per le ipotesi di subingresso e devono dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la continuità del rispetto del PAD e delle presenti NTA; l'affidamento non può comportare modifiche non autorizzate delle opere, del layout e delle modalità di esercizio.

ART. 9 - REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

Art. 9.1 - Revoca

Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento del Comune competente per territorio nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di revoca parziale il canone è ridotto secondo le disposizioni applicabili, restando salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 9.2 - Decadenza e garanzie partecipative

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dalla normativa vigente. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza è assicurato il contraddittorio procedimentale

mediante assegnazione di un termine congruo per la presentazione di deduzioni difensive, fatta salva l'adozione di misure urgenti ove necessarie per la tutela della pubblica incolumità o del demanio.

ART. 12 - ADDIZIONALE REGIONALE SULLE CONCESSIONI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE.

La quota del tributo regionale trasferita al Comune, secondo la disciplina vigente, è destinata in via vincolata a spese di manutenzione e gestione delle aree demaniali disciplinate dal PAD, con priorità per interventi su accessi, pulizia, sicurezza, servizi minimi e tutela ambientale.

ART. 13 - ORDINANZA BALNEARE, STAGIONALITÀ E DESTAGIONALIZZAZIONE.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta l'ordinanza balneare relativa all'anno in corso per gli aspetti di competenza comunale inerenti l'attività turistico-ricreativa, inclusa la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento e le misure organizzative per sicurezza, decoro e tutela della fruizione pubblica. Il Comune può prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto della disciplina vigente e fatti salvi gli atti di assenso necessari; il mantenimento di strutture oltre la stagione balneare è consentito esclusivamente nei casi e con le modalità autorizzate, con particolare riguardo alla compatibilità paesaggistica e al ripristino dei luoghi.

ART. 14 - DISCIPLINA DEI PREZZI.

I concessionari comunicano al Comune di Praiano, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare, validi fino al mese di marzo dell'anno successivo. La comunicazione deve essere completa e coerente con i servizi effettivamente offerti e con la classificazione dichiarata, e deve riportare prezzi comprensivi di IVA.

La mancata comunicazione o la comunicazione incompleta entro i termini comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione regolarmente presentata, ferma restando l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla disciplina vigente.

Il concessionario pubblica sul proprio sito internet ed espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico e in prossimità dell'accesso, una tabella prezzi in almeno tre lingue oltre l'italiano, riportante i prezzi dei servizi offerti, comprensivi di IVA, conformi all'ultima comunicazione regolare trasmessa al Comune. La tabella deve essere mantenuta costantemente leggibile e aggiornata per l'intera stagione di esercizio.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.

Gli stabilimenti balneari presenti nel territorio comunale sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine (da 1 a 4) sulla base dei requisiti previsti dalla Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari". La classificazione è determinata dal numero dei requisiti posseduti e mantenuti in esercizio e costituisce parametro di trasparenza verso l'utenza e di verifica amministrativa.

Il titolare presenta al Comune di Praiano una dichiarazione di classificazione redatta su modulistica regionale, corredata da una scheda di riscontro dei requisiti Tabella A con indicazione puntuale delle dotazioni presenti, del dimensionamento in relazione ai punti ombra e della loro collocazione nel layout, nonché da documentazione fotografica e planimetrica aggiornata che consenta una verifica immediata (servizi igienici, docce, spogliatoi, accessibilità, raccolta differenziata, segnaletica e quanto dichiarato). In sede istruttoria il Comune verifica la coerenza tra requisiti dichiarati e configurazione effettiva dell'area in concessione, anche mediante sopralluogo, e conclude entro trenta giorni con provvedimento di accoglimento o diniego; decorso tale termine senza provvedimento, la dichiarazione si intende accolta.

La classificazione riconosciuta deve essere riportata nella tabella dei prezzi e resa conoscibile al pubblico mediante esposizione in posizione ben visibile nell'area di ricevimento e presso l'accesso principale, in modo non confondibile con comunicazioni commerciali. Ogni variazione del layout o delle dotazioni che incida sui requisiti di Tabella A comporta l'obbligo di aggiornare la dichiarazione e la documentazione allegata prima dell'avvio della stagione o, se intervenuta in corso d'anno, prima dell'utilizzo delle nuove dotazioni.

Il Comune di Praiano può verificare in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta motivata della Regione, il permanere dei requisiti dichiarati e, ove riscontri difformità o perdita dei requisiti, dispone il declassamento; ove invece riscontri il possesso di requisiti ulteriori, può riconoscere una classificazione superiore. L'adozione di modalità gestionali "Plastic Free" e "Zero Waste" costituisce elemento premiale ai fini ambientali e può essere valorizzata nei procedimenti comunali e negli eventuali criteri di qualità.

I requisiti di classificazione si intendono conseguibili senza realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili; eventuali adeguamenti devono pertanto essere perseguiti attraverso riorganizzazione del layout, soluzioni leggere e removibili e dotazioni compatibili con le presenti NTA e con l'Abaco comunale.

ART. 15-BIS – CRITERI APPLICATIVI PER LA DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NEI MICRO-AMBITI (TABELLA A, PUNTO 3.7.1.1 PUAD).

Il PUAD Campania, nella Tabella A, punto 3.7.1.1, tra i requisiti obbligatori relativi alle installazioni igienico-sanitarie di uso comune, prescrive la dotazione di "almeno 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra".

Nel territorio del Comune di Praiano, caratterizzato da arenili di ridotta estensione, forte discontinuità morfologica, accessi complessi, prevalenza di piattaforme e rilevanti vincoli paesaggistici, ambientali e fisici, l'applicazione meramente meccanica di tale parametro, in particolare nei micro-ambiti costieri, determinerebbe un dimensionamento strutturalmente sproporzionato e, in numerosi casi, non concretamente attuabile, con effetti incompatibili con l'assetto dei luoghi e con la stessa esigenza di garantire adeguati spazi per la fruizione, i percorsi, l'accessibilità e la sicurezza.

Pertanto, ai fini dell'attuazione del presente PAD, per gli stabilimenti balneari e le strutture insistenti su micro-ambiti di ridotte dimensioni, il requisito di cui alla Tabella A, punto 3.7.1.1, è applicato secondo un criterio di proporzionalità e concreta attuabilità, volto ad assicurare comunque livelli effettivi di igiene, funzionalità e accessibilità.

In particolare, per i micro-ambiti costieri di ridotte dimensioni, la dotazione minima dei servizi igienici è definita come segue:

- a) n. 1 servizio igienico accessibile per persone con ridotta capacità motoria;
- b) n. 1 servizio igienico per l'utenza maschile;
- c) n. 1 servizio igienico per l'utenza femminile.

Per dotazioni superiori al minimo, il dimensionamento complessivo è determinato in relazione:

- alla capacità effettiva di accoglienza dell'ambito, espressa in punti ombra effettivamente assentibili o autorizzati;
- alla configurazione fisica del sito;
- alla necessità di garantire percorsi, spazi di manovra, accessibilità e sicurezza;
- ai vincoli paesaggistici, ambientali e morfologici insistenti sull'area.

Per le caratteristiche fisiche degli ambiti costieri comunali, il presente PAD assume, per i micro-ambiti, una capacità massima indicativa generalmente contenuta nell'ordine di circa 35–40 punti ombra, determinata anche in funzione della necessità di assicurare adeguati spazi di distribuzione, accesso e permanenza dell'utenza.

Tale impostazione recepisce le criticità di concreta attuabilità del parametro regionale nel contesto locale, rappresentate dal Comune in sede di interlocuzione tecnica con i competenti uffici regionali, nell'ambito della quale il Comune ha evidenziato l'esigenza di adottare, per i micro-ambiti, un criterio applicativo proporzionato.

Il presente criterio applicativo è motivato dalle specifiche condizioni territoriali del Comune di Praiano, come rappresentate nella Relazione generale del PAD, ed è sottoposto alla valutazione regionale nell'ambito del procedimento di verifica di conformità e approvazione del Piano.

La sua efficacia resta pertanto subordinata all'esito favorevole del procedimento regionale sul PAD.

ART. 16 – VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI.

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo nel territorio del Comune di Praiano, sono esercitati dal Comune nell'ambito delle funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione. A seguito di accertamento di comportamenti illegittimi o abusivi, il Comune adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli articoli

54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, nonché ogni ulteriore atto conseguente finalizzato alla cessazione dell'illecito e al ripristino dello stato dei luoghi.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune di Praiano nel cui territorio è stata accertata la violazione.

L'esercizio dell'attività senza aver presentato la regolare dichiarazione di classificazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.

La mancata presentazione della comunicazione dei prezzi al Comune entro il 15 marzo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00.

L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

L'omessa esposizione della tabella prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00.

La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività disciplinate dalle presenti Norme.

ART. 17 – NORME FINALI

Per gli aspetti non disciplinati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano il Codice della Navigazione, il relativo Regolamento di esecuzione e le ulteriori normative vigenti in materia.

ALLEGATO – TABELLA A

REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI – PUNTEGGI

1. POSTI ALL'OMBRA

1.1 Superficie destinata a verde e/o aree comuni

1.1.1 Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni non inferiore al 5% della superficie complessiva dell'area in concessione — **OBBLIGATORIO**

1.1.2 Superficie destinata a verde e/o aree comuni maggiore del 5% e fino al 20% — 1

1.1.3 Superficie destinata a verde e/o aree comuni maggiore del 20% — 2

1.2 Distanza tra punti ombra (da centro a centro)

1.2.1 Distanza tra punti ombra di almeno 3 m negli stabilimenti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 m su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata o su piattaforme — **OBBLIGATORIO**

1.2.2 Distanza tra punti ombra oltre 3 m e fino a 4 m su arenili sabbiosi e di almeno 3 m e fino a 3,5 m su arenili rocciosi/erosione/pattaforme — 2

1.2.3 Distanza tra punti ombra oltre 4 m su arenili sabbiosi e oltre 3,5 m su arenili rocciosi/erosione/pattaforme — 3

1.3 Dotazione dei punti ombra

1.3.1 Ombrellone o equivalente — **OBBLIGATORIO**

1.3.2 Sedie a sdraio, lettini o equivalenti — 2

1.3.3 Tavolini e altri accessori — 3

2. SERVIZI DI PULIZIA

2.1 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.1.1 Pulizia dell'area in concessione e delle installazioni igienico-sanitarie

2.1.1.1 Una volta al giorno — OBBLIGATORIO

2.1.1.2 Due o più volte al giorno — 2

2.2 Raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia recipienti

2.2.1 Presenza ogni n. 30 punti ombra ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di un recipiente e pulizia giornaliera — OBBLIGATORIO

2.2.2 Presenza ogni n. 30 punti ombra ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di più di un recipiente e pulizia giornaliera — 2

2.2.3 Presenza ogni n. 30 punti ombra ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di una postazione per la raccolta differenziata — OBBLIGATORIO

2.2.4 Presenza ogni n. 30 punti ombra ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di più di una postazione per la raccolta differenziata — 2

2.2.5 Adozione di politiche di gestione "Plastic Free" o "Zero Waste" — 5

3. IMPIANTI – SERVIZI E ATTREZZATURE

3.1 Impianto elettrico — 1

3.1.1 Punto ricarica cellulari e dispositivi elettronici — 2

3.1.2 Illuminazione "turtle friendly" — 5

3.2 Impianto di illuminazione — 2

3.3 Impianto idrico di acqua potabile — OBBLIGATORIO

3.4 Impianto igienico-sanitario — OBBLIGATORIO

3.5 Servizio di sorveglianza e salvataggio (assicurato per l'orario di apertura con numero minimo di addetti prescritto dalle normative) — OBBLIGATORIO

3.5.1 Numero addetti qualificati ai sensi della normativa vigente

3.5.1.1 1 addetto in più rispetto al minimo — 1

3.5.1.2 Più di 1 addetto rispetto al minimo — 2

3.6 Dotazioni per il servizio di pronto soccorso

3.6.1 Cassetta di pronto soccorso attrezzata secondo norme vigenti — OBBLIGATORIO

3.6.2 Servizio di infermeria con personale addetto in possesso di attestato del corso di primo soccorso — 3

3.6.3 Defibrillatore DAE — 4

3.7 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune

3.7.1 Servizi igienici dotati di W.C. e lavabo

3.7.1.1 Almeno 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra —
OBBLIGATORIO

3.7.1.2 Oltre 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra — 3

3.7.2 Docce di acqua dolce

3.7.2.1 Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 50 punti ombra — OBBLIGATORIO

3.7.2.2 Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 40 punti ombra — 1

3.7.3 Lavapiedi di acqua dolce

3.7.3.1 Almeno 1 lavapiedi ogni 60 punti ombra — 1

3.7.3.2 Almeno 1 lavapiedi ogni 40 punti ombra — 2

3.8 Locali cambio indumenti

3.8.1 Spogliatoi

3.8.1.1 Almeno 1 spogliatoio ogni 50 punti ombra — OBBLIGATORIO

3.8.1.2 Almeno 1 spogliatoio ogni 40 punti ombra — 2

3.8.2 Cabine personali

3.8.2.1 Almeno 1 cabina ogni 30 punti ombra — 1

3.8.2.2 Più di 1 cabina ogni 30 punti ombra — 2

3.8.3 Locale con fasciatoio bambini — 2

3.9 Accoglienza

3.9.1 Esposizione tabella con regolamento interno e numeri per le emergenze — OBBLIGATORIO

3.9.2 Pubblicazione giornaliera delle informazioni metereologiche locali e della qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento — 3

3.9.3 Servizio di ricevimento – punto reception

3.9.3.1 Assicurato 6 ore rispetto all'orario di apertura — 1

3.9.3.2 Assicurato per tutto l'orario di apertura — 2

3.9.3.3 Assicurato da personale plurilingue — 3

3.9.3.4 Assicurato da personale che si avvale di documentazione turistica o supporti informatici al servizio delle esigenze degli ospiti — 4

3.9.4 Accesso consentito ad animali di compagnia — 5

3.10 Servizio custodia valori — 2

3.10.1 Servizio di guardiania diurno e notturno — 2

3.11 Servizi attività ludiche

3.11.1 Area giochi per bambini — 2

3.11.2 Servizio animazione per bambini — 3

3.11.3 Custodia giochi da spiaggia e gonfiaggio — 2

3.12 Servizi per persone con ridotte capacità motorie

3.12.1 Visitabilità per persone con ridotta capacità motoria — 5

3.12.2 Accessibilità allo stabilimento e al lido a persone con ridotta capacità motoria — 7

3.12.3 Presenza di una sedia JOB — 8

3.12.4 Creazione di percorsi in braille — 8

- 3.13 Servizio rete internet wireless gratuito
 - 3.13.1 Nella zona di ingresso e accoglienza — 2
 - 3.13.2 Presso tutti i punti d'ombra — 3
- 3.14 Bar e ristorante
 - 3.14.1 Punto ristoro — 1
 - 3.14.2 Bar/tavola calda — 3
 - 3.14.3 Ristorante — 5
- 3.15 Parcheggio auto e campi boa
 - 3.15.1 Parcheggio privato con posti auto inferiori al 30% dei punti ombra oppure disponibilità di campi boa in specchi acquei — 4
 - 3.15.2 Parcheggio privato con posti auto pari o superiori al 30% dei punti ombra oppure disponibilità di campi boa in specchi acquei — 5
 - 3.15.3 Parcheggio a servizio dello stabilimento (1) — 3
 - 3.15.4 Parcheggio a servizio dello stabilimento per persone con ridotta capacità motoria — 4
 - 3.15.5 Personale addetto alla custodia e al posteggio — 3
- 3.16 Delimitazioni con pali e cime
 - 3.16.1 Per almeno il 50% dello stabilimento — 1
 - 3.16.2 Per l'intero stabilimento (tre lati) — 2
- 3.17 Attrezzature/servizi alla persona
 - 3.17.1 Shop/edicola — 2
 - 3.17.2 Servizio diving con guida/istruttore — 3
 - 3.17.3 Noleggio canoe o pattini — 2
 - 3.17.4 Noleggio barche o natanti — 2
 - 3.17.5 Possibilità di effettuare sport acquatici (surf, windsurf, sci d'acqua, ecc.) — 3
 - 3.17.6 Piscina — 5
 - 3.17.7 Palestra — 5
 - 3.17.8 Centro benessere – Spa — 6
 - 3.17.9 Noleggio/fornitura teli da spiaggia — 3
 - 3.17.10 Zone specifiche destinate a sport di terra — 2
 - 3.17.11 Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura — 2
 - 3.17.12 Servizio dog parking — 4
 - 3.17.13 Sportello ATM (bancomat) (1) — 2
 - 3.17.14 Servizio gratuito di collegamento via mare o via terra per raggiungere lo stabilimento — 4
 - 3.17.15 Servizio di informazione sulla cultura e la tradizione del territorio — 4
- 3.18 Utilizzo pannelli solari per la produzione di energia — 4
- 3.19 Utilizzo di strumenti per la depurazione di acque reflue e riutilizzo acque non potabili

TOTALE PUNTEGGIO 204

SOGLIE DI CLASSIFICAZIONE (STELLE MARINE)

Per 1 stella marina: requisiti obbligatori minimi.

Per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi.

Per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi.

Per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi.

Praiano, maggio 2026

Arch. Giuseppe Caso